



Comune di
NOGAROLE ROCCA

Via Roma, 38
37060 Nogarole Rocca (Verona)
Tel. 045.7925384 fax. 045.7925021
P.I. e C.F. 00645290230

Area Tecnica e Demografica
Ecologia ed Ambiente
Tel 045.7925477

www.comune.nogarolerocca.vr.it
e-mail: areatecnica@comune.nogarolerocca.vr.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PARCO COMUNALE DELLA ROCCA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del 15/06/2017



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PARCO COMUNALE DELLA ROCCA

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha lo scopo :

- di disciplinare l'uso degli spazi del parco comunale "della Rocca" sito in via Roma nel Capoluogo, individuato catastalmente al foglio n. 8, mappali n. 26, 27, 28, 37, 25, 244, per una superficie complessiva di mq. 30.000, onde consentire alla collettività di usufruire di un bene pubblico di grande valore ambientale;
- di fissare i relativi orari di apertura al pubblico;
- di stabilire alcune regole finalizzate alla corretta fruizione degli spazi e delle strutture, salvaguardando l' inestimabile valore ambientale del parco.

Art. 2 Orari di apertura del parco

L'orario di apertura del parco è articolato in fasce orarie differenti, per il periodo estivo e per il periodo invernale.

Il parco è aperto al pubblico tutti i giorni secondo i periodi e gli orari che seguono:

- Mesi: Novembre – Dicembre – Gennaio – Febbraio dalle ore 7.30 alle ore 16,30
- Mesi: Marzo – Aprile – Settembre – Ottobre dalle ore 7.00 alle ore 19.00
- Mesi: Maggio – Giugno – Luglio – Agosto dalle ore 6.00 alle ore 20.30

Al di fuori di tali orari, l'accesso è consentito soltanto alle persone autorizzate, in forza degli incarichi ricoperti o di autorizzazioni espressamente rilasciate dal Comune.

Gli orari di apertura e chiusura potranno essere modificati con apposito provvedimento dell'Amministrazione o del responsabile di area tecnica e demografica.

L'accesso al parco potrà essere inibito al pubblico in occasione di specifiche manifestazioni organizzate dall'Ente o da privati all'uopo autorizzati, e per qualsiasi altro motivo imprevisto ed imprevedibile che metta a repentaglio la sicurezza degli utenti.

Della temporanea chiusura dell'accesso al parco verrà dato preventivo avviso sul sito internet del Comune e con apposito banner affisso sul cancello di ingresso.

Art. 3 Modalità di accesso

L'accesso al parco è garantito a tutte le persone, residenti e non, **esclusivamente** a piedi e munite di apposite ed adeguate calzature. E' vietato accedere al parco con veicoli di qualsiasi genere, cicli e motocicli compresi. E' consentito l'accesso ai passeggini ed ai tricicli per bambini.

I cittadini possono accedere al parco con il proprio cane, o con altri animali di compagnia ad esso assimilati, purché tenuti al guinzaglio e dotati dell'apposito kit per raccogliere gli escrementi. L'utente è responsabile, verso il Comune ed i terzi, per gli eventuali danni causati dal proprio animale.

Gli utenti del parco possono svolgere tutte quelle attività compatibili con le strutture ivi installate.

Il comportamento degli utenti deve sempre essere tale da salvaguardare la propria e l'altrui incolumità.

Ogni utente è tenuto al rispetto dell'ambiente e delle attrezzature del parco, nonché ad un comportamento corretto e decoroso nei confronti degli altri utenti.

L'area del parco è caratterizzata dalla presenza di declivi, argini e scarpate di origine storica che si sono conservate e mantenute; della natura del sito sarà dato avviso all'ingresso, ed ogni utente dovrà, in rapporto alla propria età e condizione fisica, adottare la prudenza necessaria al mantenimento del luogo. I genitori sono responsabili della sorveglianza e custodia dei minori.

Art. 4 Divieti

Su tutta l'area del parco, è vietato:

- salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli;
- utilizzare impropriamente panchine, arrampicarsi su muri o balaustre, sulle cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili;
- danneggiare od imbrattare in alcun modo le strutture, i manufatti e le attrezzature;
- bivaccare od installare attrezzature da campeggio;
- svolgere attività di vendita da parte di venditori ambulanti non autorizzati;
- danneggiare piante, arbusti, tappeti erbosi e seminati, ed in particolare manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sottosuolo, copertura verde, fiori e piante in genere;
- svolgere attività sportive che possano arrecare danni all'incolumità delle altre persone;
- occupare, anche temporaneamente, parte del parco con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio, sedie, sdraio, ombrelloni o altro;
- accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi di sigarette o altri oggetti che possano provocare incendi;
- effettuare pic-nic di gruppo ed abbandonare rifiuti di ogni genere o tipo;
- effettuare la questua sotto qualsiasi forma, salva la raccolta di fondi a scopo di beneficenza o filantropia;
- affiggere manifesti o materiale pubblicitario in genere, nonché effettuare propaganda sonora;
- organizzare eventi o manifestazioni di qualsiasi tipo o natura che prevedano o meno l'affluenza di persone.

La Giunta Comunale può autorizzare con apposita deliberazione, qualora lo ritenesse di interesse per la cittadinanza, incontri/manifestazioni/convegni/attività, anche se di norma vietati, purché aperti al pubblico. Nella medesima deliberazione, l'Amministrazione preciserà se all'evento viene concesso il patrocinio od è assoggettato al pagamento del tributo di occupazione del suolo pubblico.

La richiesta da parte di privati e/o aziende dell'utilizzo, in forma esclusiva, delle aree del parco, per:

- l'organizzazione di qualsivoglia tipo di manifestazione che preveda o meno l'affluenza di persone;
- l'installazione di strutture temporanee, quali gazebo, palchi, impianti di illuminazione, di trasmissione, ecc.;
- riprese foto-cinematografiche e/o servizi fotografici;
- convegni o campagne commerciali e/o pubblicitarie;

deve essere espressamente autorizzato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

L'autorizzazione verrà rilasciata dal responsabile del servizio previa verifica: del possesso delle autorizzazioni e/o certificazioni a svolgere l'attività richiesta, del possesso dell'autorizzazione igienico-sanitario, se richiesta. La concessione degli spazi, è subordinata al pagamento di un corrispettivo, per l'occupazione dello spazio pubblico, come previsto dalle norme vigenti. Il privato utilizzatore delle aree pubbliche del parco, deve inoltre produrre polizza di responsabilità civile, cauzione, e quant'altro ritenuto indispensabile dal responsabile del servizio.

I bambini al di sotto degli 8 anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte, che ne sono direttamente responsabili.

Sono vietati giochi ed attività rumorose in contrasto con la quiete ed il rispetto ambientale. Sono esclusi tutti i giochi e le attività (qualora non espressamente autorizzati) che implicino lanci di oggetti a distanza e, comunque, tutti quelli che possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

E' altresì vietato il gioco del calcio.

I cani possono accedere al parco solo se tenuti al guinzaglio. Il padrone deve essere munito di strumenti per ripulire il suolo dagli escrementi dell'animale, fatto cui deve provvedersi prontamente. I cani rinvenuti liberi saranno catturati ed avviati al canile.

I cani di grossa taglia, considerati a rischio di cui alla cat. 3, Ordinanza Ministeriale del 03/03/2009 e Decreto R.V. n. 164 del 16/11/2009, oltreché tenuti al guinzaglio, dovranno essere muniti di museruola.

Sull'area del parco sono comunque vietati, anche se non espressamente citati, tutti quei comportamenti ed azioni che possano danneggiare le strutture pubbliche o causare pericolo o danni alle persone o cose.

Art. 5 Sanzioni

La violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, in conformità alla disciplina di cui all'art. 7 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 ed alla legge 698/81. Viene fatta salva ogni altra azione penale, civile o amministrativa.

Gi agenti autorizzati ad accertare e contestare le infrazioni sono tutti gli agenti di polizia di Stato, della Regione, della Provincia e gli agenti della polizia locale.

Art. 6 Vigilanza e custodia

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è esercitata dal personale del servizio manutenzioni, dell'ufficio tecnico, della polizia locale comunale, del corpo dei vigili provinciali e degli altri corpi di polizia statale.

L'Amministrazione con apposito provvedimento potrà stipulare convenzioni con associazioni di cittadini o con guardie volontarie a cui potrà essere affidata la custodia e la sorveglianza del parco.

Essi sono preposti alla prevenzione (mediante informazioni e raccomandazioni) di comportamenti contrari al presente regolamento da parte degli utenti.

Art. 7 Risarcimento dei danni

In tutti i casi di infrazione delle norme del presente regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale e alle attrezzature del parco.

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le entrate patrimoniali.

Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.

Art. 8 Entrata in vigore - pubblicità

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione consigliare che ne approva il contenuto. Dell'avvenuta approvazione verrà data notizia sul sito internet del Comune, mediante avviso sull'albo pretorio Comunale e con altre forme ritenute opportune. Gli estremi di approvazione del presente regolamento saranno richiamati sulla targa affissa all'ingresso del parco

Art. 9 Durata

Il presente regolamento estende la propria validità fino a che non interverranno provvedimenti amministrativi (ordinanze Sindacali, o deliberazioni di Giunta Comunale) che ne modificano il contenuto. Esso potrà essere integrato o modificato, per adeguarlo a norme superiori successivamente emanate o per nuove/diverse esigenze di gestione rilevate, anche con deliberazione di Giunta Comunale.

